

Risposta n. 42/2026

OGGETTO: Valutazione antiabuso di un'operazione di riorganizzazione societaria articolata nell'utilizzo combinato del conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due diverse società in una holding newco srl, in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, e della successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding newco srl, ai sensi dell'articolo 16 del TUSD.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Gli *Istanti*, due fratelli, rappresentano di essere soci al 50% ciascuno, della *Società Alfa* esercente attività di costruzione di immobili nonché di essere soci, unitamente all'*Istante*, loro padre (di seguito anche "*padre*"), della società *Società Beta*, che esercita attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi.

La *Società Beta* risulta partecipata al 48,2% dal *padre* e al 25,6% ciascuno dai due figli, (congiuntamente, di seguito gli "*Istanti*").

Gli *Istanti* rappresentano di voler procedere ad una riorganizzazione societaria articolata in due fasi:

- in una prima fase gli *Istanti*, al fine di riorganizzare gli assetti proprietari delle società, intendono costituire una *holding* di partecipazione nella forma di società a responsabilità limitata (di seguito *holding newco srl*) alla quale trasferire complessivamente il 100% delle quote rappresentanti il capitale della *Società Beta* e della *Società Alfa*.

In particolare, gli *Istanti* intendono conferire con unico atto alla *holding newco srl*, ciascuno per le quote di rispettiva proprietà, complessivamente il 100% delle quote della *Società Beta* e della *Società Alfa* in regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 che ha approvato il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito "TUIR") «*aumentando il Patrimonio netto della società conferitaria (holding) per un importo perfettamente coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alle persone fisiche*»;

- in una seconda fase, il *padre* intende trasferire tramite donazione ai due figli la nuda proprietà delle quote della *holding newco srl* che lo stesso possiederà a seguito del conferimento.

Invero, atteso che la donazione riguarda una quota non di controllo, come chiarito nell'istanza, tale per cui «*non potrebbe essere invocata l'esenzione ai sensi dell'articolo 3 comma 4-ter, del Tus*», la successiva donazione - da effettuarsi dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio della società conferitaria - verrà assoggettata al regime ordinario di imposizione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del 31 ottobre

1990, n. 346 che ha approvato il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito "TUSD").

Gli Istanti evidenziano che tale operazione di riorganizzazione verrà effettuata al fine di «gestire in maniera unitaria come un gruppo le società oggetto di conferimento, sia al fine di ottimizzare l'impiego della liquidità generata da ciascuna società nelle varie iniziative imprenditoriali, anche mediante contratti di gestione accentrata della tesoreria, sia al fine di evitare che eventuali dissidi tra soci possano bloccare lo svolgimento della normale operatività aziendale risolvendo le eventuali conflittualità in seno alla società holding, prevenendole anche mediante appositi accorgimenti statutari».

Inoltre, come chiarito in sede di documentazione integrativa, «non costituire la holding significherebbe non avere strumenti per la gestione di un passaggio generazionale ordinato. Una volta costituita la società capogruppo, qualora [il padre] non procedesse quindi ad effettuare la donazione della nuda proprietà delle proprie quote della holding, significherebbe trasmettere per eredità - dunque in comunione - agli eredi le quote sociali nella società capogruppo, privando di efficacia lo strumento della holding stessa quale strumento di gestione delle società operative e delle potenziali conflittualità tra soci».

In altri termini, gli Istanti intendono risolvere le eventuali e future problematiche interpersonali tra i soci all'interno della holding newco srl, «consentendo una gestione più lineare e maggior efficacia nella gestione delle società operative, essendosi preservato il controllo unitario in capo ad un solo soggetto».

A tal fine, come emerge dalla bozza di statuto della *holding newco srl*, prodotta in sede di documentazione integrativa, gli *Istanti* hanno inserito una clausola "antistallo", prevedendo che *«In caso di stallo decisionale della società per dissidio tra soci, ciascuna Parte avrà il diritto di comunicare, entro 60 giorni dalla data di verifica dello stallo, la volontà irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione dell'altra Parte; [...] Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la Parte destinataria della comunicazione dovrà comunicare all'altra se accetta irrevocabilmente la proposta di vendere alla Parte offerente la propria partecipazione, ovvero se accetta irrevocabilmente la proposta di acquistare dalla Parte offerente l'intera partecipazione di quest'ultima.*

In caso di mancata accettazione della proposta di vendita o della proposta di acquisto [...], la Parte offerente potrà, a suo giudizio, decidere se acquistare dall'altra l'intera sua partecipazione della stessa, ovvero se vendere all'altra Parte l'intera partecipazione.

L'altra Parte sarà obbligata a vendere la propria partecipazione ovvero ad acquistare la partecipazione della Parte offerente al prezzo indicato nella prima comunicazione».

Tanto premesso, gli *Istanti* chiedono se l'intera operazione di riorganizzazione - articolata, da un lato, nel conferimento, in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, delle partecipazioni rispettivamente detenute nella *Società Alfa* e nella *Società Beta* in una *holding newco srl* e, dall'altro, dopo l'approvazione del primo bilancio di quest'ultima, nella successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della *holding newco srl*, soggetta al regime

impositivo ordinario di cui all'articolo 16 del TUSD - sia considerata un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che la complessiva operazione di riorganizzazione societaria rappresentata, consistente nell'utilizzo combinato del conferimento, in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, delle partecipazioni rispettivamente detenute nella *Società Alfa* e nella *Società Beta* in una *holding newco srl* e, dall'altro, dopo l'approvazione del primo bilancio di quest'ultima, nella successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della *holding newco srl*, soggetta al regime impositivo ordinario di cui all'articolo 16 del TUSD, non costituisca una fattispecie di abuso del diritto.

Ad opinione degli *Istanti*, le operazioni prospettate nell'istanza risultano propedeutiche ad assicurare sia un graduale passaggio generazionale che il controllo unitario delle società conferite, risolvendo gli eventuali dissidi in seno alla *holding newco srl* senza compromettere l'operatività delle società operative controllate e che, in quanto operazioni propedeutiche, non possono essere considerate elusive.

Inoltre, gli *Istanti* ritengono che le motivazioni civilistiche a sostegno della complessiva operazione delineata nell'istanza, costituendo valide ragioni *extra fiscali* non marginali di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa, giustificano la libertà di scelta dei contribuenti tra diversi regimi opzionali previsti dall'ordinamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 4, della legge n. 212 del 2000.

Secondo gli *Istanti* «*l'opzione di conferire azioni o quote della società conferita/ scambiata per un valore corrispondente al solo costo fiscale delle partecipazioni, rappresentato da voci di patrimonio netto nella società conferitaria, seguito dalla donazione delle partecipazioni in quest'ultima dopo l'approvazione del primo bilancio, può permettere di determinare la base imponibile di tale operazione finale sulla base del solo costo fiscale delle partecipazioni conferite, escludendo il valore effettivo complessivo del patrimonio che queste rappresentano.*

Il "controllo" della fiscalità, applicando l'articolo 177 c. 2, sarebbe tale tanto in capo al conferente nella determinazione della propria plusvalenza, quanto in capo ai donatori nella determinazione dell'imposta di donazione. Ciò perché i due parametri di riferimento sono sostanzialmente coincidenti (di fatto è il capitale sociale della conferitaria).».

Pertanto, a parere degli *Istanti*, «*la fattispecie non sembra integrare un caso di abuso del diritto in quanto il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato non è neutrale per definizione, potendo rappresentare anche un presupposto d'imposta per la produzione di plusvalenze, nel caso in cui le voci di patrimonio netto in aumento siano di ammontare superiore all'ultimo costo fiscale delle partecipazioni conferite.*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rileva che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine all'abusività di una determinata fattispecie ai sensi dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le istanze di interpello, presentate ai sensi del successivo articolo

11, comma 1, lettera *c*), della citata legge, devono indicare, tra l'altro, come specificato con la circolare n. del 1° aprile 2016, n. 9/E (par. 1.3):

- i. gli elementi qualificanti l'operazione;
- ii. il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- iii. le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto.

Secondo il disposto del comma 1 del citato articolo 10*bis*, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici", anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 (di seguito, "Atto di indirizzo"), la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3, il Legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Inoltre, come chiarito anche dalla Cassazione civile, sez. V, nella sentenza del 9 maggio 2022, n.14493 *«in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo - rinvenibile negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano oltre che nei principi comunitari (Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938; Cass., 5155/2016) - che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass., 6 giugno 2019, n. 15321; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404; Cass., 7 novembre 2012, n. 19234)»*.

Ancora, *«integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che - tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, sia del contesto fattuale e giuridico - ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti*

abusivi non vale se quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta (Cass. 10/12/2014, n. 25972 [...])».

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo l'indebito vantaggio fiscale in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata.

Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica e essenzialità del vantaggio indebito).

Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali.

Nel caso di specie, gli *Istanti* chiedono una valutazione antiabuso in ordine a un'operazione di riorganizzazione societaria consistente nell'«*utilizzo combinato tra loro del conferimento a realizzo controllato (articolo 177 c.2 Tuir) in una holding newco e la donazione avente ad oggetto la nuda proprietà delle quote del [padre] nella holding newco assoggettando la liberalità al regime ordinario di imposizione (articolo 16 del Tus) dopo l'approvazione del primo bilancio d'esercizio della società conferitaria*».

Occorre rilevare che, in base al contenuto del sopra richiamato Atto di indirizzo, nell'ambito di "singole operazioni" la ricerca della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve avvenire guardando alla «*ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata*».

Per quanto concerne la prima operazione di riorganizzazione si osserva che l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento stabilisce che «*[i]n caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*».

Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (cd. "neutralità indotta").

Sotto il profilo interpretativo, quindi, con l'operazione in questione non si realizza alcun salto d'imposta, diversamente, si dà seguito alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, a condizione che la società conferitaria incrementi, come rappresentato, il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso il conferente.

Con riferimento alla seconda fase dell'operazione prospettata, e quindi, la donazione della nuda proprietà delle quote della *holding newco srl* dal padre ai figli, per quanto d'interesse, si richiama l'articolo 16 del TUSD, rubricato "*Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali*" secondo cui «*1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:*

[...]

b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'articolo 12 [...].»

A tal riguardo, come affermato nella risposta ad interpello del 11 dicembre 2019, n. 514, «*La diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato articolo 16 trova*

la sua "ratio" nella esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che sia al contempo in grado sia di misurare la effettiva capacità contributiva che di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione».

Nel caso di specie, occorre osservare che il *padre*, nella condizione di partenza, detiene partecipazioni unicamente nella *Società Beta*, mentre non risulta socio della *Società Alfa*, partecipata esclusivamente dai suoi due figli al 50%.

La descritta operazione di conferimento prospettata determina, tra l'altro, l'effetto di far acquisire indirettamente, al padre, quote di partecipazione della *Società Alfa*, in direzione opposta alla dichiarata finalità di dare impulso, appena dopo l'approvazione del primo bilancio d'esercizio della conferitaria, alla sua graduale fuoriuscita dal contesto aziendale.

Inoltre, per effetto della prima fase della riorganizzazione societaria, il valore del patrimonio netto della *holding newco srl* - determinatasi in virtù del conferimento delle partecipazioni delle *Società Alfa* e *Beta* da parte degli *Istanti* mediante l'applicazione del realizzo controllato- risulta inferiore rispetto alla somma del valore del patrimonio netto delle due *Società Alfa* e *Beta* (società conferite).

In assenza del prospettato conferimento in regime di realizzo controllato, la donazione dal padre ai figli potrebbe avere unicamente ad oggetto le quote della *Società Beta* in quanto i figli, attualmente, già detengono le quote della *Società Alfa*.

In tal caso la base imponibile su cui calcolare l'imposta di donazione sarebbe stata determinata in proporzione al valore del patrimonio netto contabile della *Società*

Beta, che, per quanto emerge dall'istanza, risulta essere più elevato di quello della *holding newco srl*.

Pertanto, la combinazione delle due operazioni descritte comporta, di conseguenza, un risparmio fiscale sull'imposta di donazione applicabile alla donazione della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nella *holding newco srl* dal *padre* rispetto all'imposta di donazione della nuda proprietà delle quote detenute dallo stesso nella *Società Beta*.

Il descritto vantaggio fiscale riscontrabile in termini di minore imposta di donazione (a causa del minore valore del patrimonio netto della *holding newco srl* rispetto a quello della *Società Beta*) deve considerarsi "indebito" in quanto appare in contrasto con la finalità della citata norma di cui all'articolo 16, lettera *b*), del TUSD.

Infatti, la diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato articolo 16 del TUSD trova la sua *ratio* nell'esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione e da parte di coloro che intendano effettuare una donazione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che al contempo sia in grado di misurare la effettiva capacità contributiva ed assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione.

Nel caso di specie, la base imponibile, che viene a determinarsi in virtù della descritta operazione di conferimento delle quote delle due Società *Alfa e Beta*, costituisce un valore non corrispondente alla effettiva capacità contributiva relativa alla donazione e all'oggettiva determinazione del patrimonio netto della *Società Beta*, le cui quote sono oggetto, seppure indirettamente, della donazione effettuata dal *padre* nei confronti dei propri figli.

Detta operazione determina un risparmio d'imposta che si pone in antitesi ai criteri di semplificazione e oggettiva determinazione posti alla base della quantificazione della base imponibile di cui all'articolo 16, lettera b), del TUSD e, pertanto, tale risparmio d'imposta è da ritenersi indebito.

In merito all' "assenza di sostanza economica", così come definita dall'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, consistente in «*fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*», si evidenzia che, nel caso di specie, la costituzione della *holding newco srl* - tramite il conferimento delle partecipazioni rispettivamente detenute dagli *Istanti* nelle *Società Alfa e Beta* - seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita *holding*, appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale.

Invero, secondo quanto affermato nell'istanza, la costituzione della *holding* ha un duplice effetto ovvero quello di consentire principalmente la gestione in maniera coordinata e unitaria «*come un gruppo le società oggetto di conferimento, sia al fine di ottimizzare l'impiego della liquidità generata da ciascuna società nelle varie iniziative imprenditoriali, anche mediante contratti di gestione accentrata della tesoreria, sia al fine di evitare che eventuali dissidi tra soci possano bloccare lo svolgimento della normale operatività aziendale risolvendo le eventuali conflittualità in seno alla società holding, prevenendole anche mediante appositi accorgimenti statutari*» e, contestualmente, l'avvio di un graduale passaggio generazionale teso a trasferire, via via dal padre ai figli il controllo del gruppo.

Ciò posto, la possibile operazione di donazione diretta della nuda proprietà delle partecipazioni detenute dal *padre* nella *Società Beta* nei confronti dei figli non garantirebbe di raggiungere il risultato voluto dagli *Istanti*, ossia la creazione di un gruppo familiare congegnato in modo tale da consentire la gestione coordinata delle società conferite, senza comprometterne l'operatività.

Come evidenziato dagli *Istanti* nel punto 4 della documentazione integrativa prodotta, infatti, *«la famiglia [...] sta espandendo le attività d'impresa anche in altri settori, anche attraverso l'impiego di liquidità prodotta dalla Società [Beta]. Pertanto l'architettura di un gruppo societario garantirebbe una gestione unitaria di tutte le società secondo strategie economiche e finanziarie comuni [...] eviterebbe che eventuali conflittualità future all'interno della famiglia possano danneggiare la continuità aziendale delle società partecipate»*.

Tale ultima finalità è confermata altresì dalla presenza nello statuto della *holding newco srl* di specifiche clausole c.d. "antistallo" e di determinate regole di amministrazione che inoltre consentono di *«garantire stabilità nella governance delle società partecipate proprio per gestire in maniera efficace eventuali conflittualità che possano emergere in capo alla holding tra i soci [figli], una volta realizzato il passaggio generazionale del [padre].»*.

In conclusione, si ritiene che l'operazione prospettata dagli *Istanti* non sia priva di sostanza economica, restando dunque escluso il carattere abusivo della stessa ai fini del richiamato comparto impositivo.

Poiché l'operazione prospettata non risulta priva di sostanza economica, non si procede all'analisi degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-*bis* della Legge n. 212 del 2000 ai fini del richiamato comparto impositivo.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell'operazione descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dai soggetti istanti, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**